GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Mercoledì, 12 settembre 1923** **Numero 215**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 20* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.
Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* od accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 luglio 1923, n. 1902.
Francatura ed esenzione dalle tasse postali del carteggio ordinario degli Enti, Corpi od Istituti non statali.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le poste e telegrafi, a S. M. il Re, in udienza del 9 luglio 1923, sul decreto che approva la francatura ed esenzione dalle tasse postali del carteggio ordinario degli enti, corpi od istituti non statali.

SIRE,

L'art. 52 del testo unico delle leggi postali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, accordava l'esenzione dalle tasse postali, oltre che al carteggio ufficiale delle presidenze del Senato e della Camera dei deputati e a quello degli uffici governativi, anche al carteggio ufficiale degli Enti non a carico del bilancio dello Stato, ai quali era stata accordata per contratto la franchigia postale.

Di tale disposizione si erano andati valendo una infinità di Istituti non a carico del bilancio dello Stato, e perciò, il numero delle corrispondenze in esenzione di tassa era andato di mano in mano crescendo in misura vertiginosa, con danno per l'Erario, che veniva privato dei relativi proventi, e con intralcio pel servizio postale a pagamento.

Aveva cercato di porre riparo a tale stato di cose il decreto Luogotenenziale n. 578 del 27 marzo 1919, che revocava qualsiasi esenzione accordata ad Enti non a carico dell'Erario; decreto che, però, eccezionalmente conservava l'esenzione agli Enti aventi lo scopo della diffusione della cultura e della educazione popolare, e, in virtù di tale eccezione, aumentarono, anzichè diminuire le esenzioni che si dovettero concedere.

Perciò, coi Regi decreti n. 1825 del 16 novembre 1921 e n. 424 del 26 marzo 1922, è stata revocata qualsiasi esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario; invece, è stata accordata ai medesimi la facoltà di spedire il loro carteggio ordinario senza francatura, mediante il pagamento di un canone annuo globale, commisurato, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e telegrafi, sull'importo presunto dell'affrancatura ordinaria del carteggio spedito dai singoli Enti. Tale facoltà aveva lo scopo di riscuotere, senza bisogno della formalità dell'applicazione dei francobolli, interamente le tasse dovute all'amministrazione.

Senonchè, in pratica, l'uso di tale facoltà si è dimostrato non rispondente allo scopo. Gli Enti, ammessi al beneficio del canone, lo interpretavano come uno sconto sulle tasse dovute, ed essendo, d'altra parte, difficilissimo eseguire continue verifiche sulle effettive spedizioni degli Enti, i vari canoni fissati si sono palesati inferiori a quelli che si sarebbe dovuto stabilire.

A por rimedio a tali inconvenienti, è intervenuto il decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 426, che revoca la facoltà di spedire il carteggio senza francatura mediante il pagamento di un canone annuo globale a tutti gli Enti non a completo carico dell'Erario, per cui il canone sia stato stabilito in misura superiore a L. 1000. Il canone, cioè, resta mantenuto esclusivamente per quegli Enti, pei quali esso è stato fissato in misura inferiore a L. 1000, nella considerazione che le verifiche necessarie riescono, per detti Enti, più facili e precise.

Tenuto conto poi che molti Enti, non a completo carico dell'Erario, svolgono opera benefica nel campo patriottico, scientifico, culturale e umanitario, l'anzidetto decreto consente che, qualora con atto di Governo sia riconosciuta tale opera, che deve ritenersi integratrice di quella dello Stato, agli Enti stessi possa essere accordata una esenzione speciale dalle tasse postali per il carteggio ordinario dai medesimi spedito, previo il rimborso all'amministrazione postale, da parte del Ministero da cui dipendono i vari Enti o sotto la cui vigilanza o giurisdizione essi operano, dell'importo totale dei francobolli speciali, appositamente istituiti, che verranno (verso la corresponsione di un contributo di L. 1000 annue da parte dei singoli Enti ammessi all'esenzione) assegnati e consumati ogni anno dagli Enti stessi. Con ciò mentre l'Erario è rimborsato dai singoli Enti della spesa di fabbricazione dei francobolli speciali, l'onere delle tasse postali, effettivamente dovute, è assunto, anzichè dall'amministrazione postale, come avveniva con le precedenti esenzioni, dalle singole amministrazioni statali, la cui opera deve ritenersi integrata da quella degli Enti in questione.

Tutta la materia, però, inerente al mantenimento del canone annuo globale per gli Enti che hanno diritto alla concessione dell'esenzione speciale, alla fabbricazione ed alla vigilanza dei francobolli speciali per ciò istituiti, doveva essere disciplinata da norme regolamentari, le quali trovansi raccolte nell'unito schema di regolamento di esecuzione del Regio decreto 11 febbraio 1922, n. 426, già approvato dal Consiglio dei Ministri.

Mi onoro, quindi, di sottoporre alla Vostra Augusta firma lo schema di decreto Reale che approva l'anzidetto regolamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1825 del 16 novembre 1921;

Visto il R. decreto n. 424 del 26 marzo 1922;

Visto il R. decreto n. 426 dell'11 febbraio 1923;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti per l'esecuzione del R. decreto dell'11 febbraio 1923, n. 426, concernente l'esenzione dalle tasse postali accordata ad Enti, Corpi ed Istituti non completamente a carico dell'erario.

Art. 2.

Il detto regolamento avrà effetto dal 1° settembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 41. — GRANATA.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426, concernente i canoni per la francatura e l'esenzione dalle tasse postali del carteggio ordinario degli Enti, Corpi ed Istituti non statali.

Art. 1.

Revoca della concessione dei canoni superiori a L. 1000.

Agli Enti, Corpi ed Istituti, le cui spese non siano a totale carico dell'Erario e salvo la eccezione stabilita dall'articolo 2, è revocata la facoltà, accordata col R. decreto 16 novembre 1921, n. 1825, di spedire, previo il pagamento di un canone annuo globale da corrispondersi a quote trimestrali anticipate, il loro carteggio in via ordinaria, negli stessi limiti e con le modalità stabilite prima dell'andata in vigore del decreto stesso, per l'inoltro in esenzione di tassa.

Art. 2.

Enti, Corpi ed Istituti che potranno valersi della concessione del canone.

In eccezione alla norma di cui all'articolo precedente, potranno valersi ancora di detta facoltà quegli Enti, Corpi ed Istituti pei quali, entro il 31 maggio 1923, sia stata fissata non oltre a L. 1000 la misura del canone annuo globale.

L'elenco degli Enti, Corpi ed Istituti che potranno valersi ancora della facoltà stessa sarà pubblicato nel Bollettino del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Qualora, in seguito alla revisione prevista dall'articolo 5, comma 3°, del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1825, la misura del canone annuo dovuto dagli Enti di cui sopra dovesse essere elevata oltre le L. 1000, cesserà anche per gli Enti medesimi tale facoltà.

Art. 3.

Durata, decorrenza e revisione del canone.

Per gli Enti eccezionalmente ammessi ad usufruire della disposizione di cui all'articolo precedente, la misura del canone annuo globale, fissata dal Ministero delle poste e dei telegrafi, su parere del Consiglio di amministrazione, non potrà essere variata per il periodo di un anno a datare dal giorno da cui decorrerà la corresponsione del canone stesso.

Qualora, quindi, la misura del canone dovesse essere modificata in seguito a revisione, sia su richiesta degli interessati, che ad iniziativa del Ministero delle poste e dei telegrafi, la nuova misura avrà valore sempre per l'anno successivo a quello durante il quale fu stabilita. Di conseguenza, per gli Enti che, a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente dovessero in seguito a revisione, perdere la facoltà di valersi del canone, la perdita stessa avrà inizio coll'anno susseguente a quello in cui la revisione venne effettuata.

Nel caso in cui non sia fatta alcuna revisione del canone, la misura di questo s'intende confermata anche per l'anno successivo.

Art. 4.

Natura del carteggio compreso nel canone e relative limitazioni ed esclusioni.

Il carteggio, spedito in via ordinaria dagli Enti che potranno ancora valersi del canone, a norma del presente regolamento, riguarda esclusivamente:

le lettere ed i pieghi;
i cartoncini adoperati come cartoline;
le carte manoscritte;
le stampe;
i campioni;

impostati dall'Ente che si vale dell'anzidetta facoltà, purchè i singoli oggetti siano mantenuti nelle limitazioni di peso e di contenuto di cui al comma 2 dell'articolo 12 del presente regolamento, ed il loro inoltro sia effettuato con le modalità stabilite prima dell'andata in vigore del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1825, per l'inoltro in esenzione di tassa.

Il carteggio raccomandato, assicurato e con espresso, spedito dall'Ente, avrà corso con le tasse normali, compresa la tassa ordinaria di francatura. Ugualmente avrà corso, previo pagamento delle tasse medesime, il carteggio di qualsiasi specie e sotto qualsiasi forma indirizzato all'Ente da parte di privati, o di Istituti non ammessi a corrispondere in esenzione con l'Ente stesso.

Art. 5.

Contrassegno della corrispondenza relativa alla concessione del canone.

Il carteggio ordinario dell'Ente ammesso a circolare senza affrancatura perchè compreso nella concessione del canone, dovrà essere contrassegnato dall'Ente speditore con un bollo di forma ovale di millimetri 29 in altezza e di millimetri 44 in larghezza, recante nella parte superiore la leggenda « R. Poste », nell'ovale l'indicazione dell'Ente o dell'organo dipendente ammesso alla concessione, e, nella parte inferiore, la dicitura: « Art. 1 R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426 ».

E' ammesso, in casi eccezionali riconosciuti dal Ministero delle poste, l'uso del contrassegno a mano, con le modalità stabilite, per gli uffici governativi, dagli articoli 345 e seguenti dell'istruzione per il servizio delle corrispondenze postali.

A carico dell'Ente che faccia indebito uso del bollo o del contrassegno a mano per la trasmissione di corrispondenze private o di altro Ente, sarà inappellabilmente disposta, con decreto Ministeriale previo il parere del Consiglio di amministrazione, la revoca della concessione del canone, senza pregiudizio dell'applicazione della pena pecuniaria di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 marzo 1919, n. 578.

Art. 6.

Rinuncia alle facoltà di avvalersi della concessione del canone.

L'Ente, Corpo, od Istituto ammesso a valersi della concessione del canone potrà rinunciare alla concessione stessa, dandone opportuna e preventiva comunicazione scritta al Ministero delle poste e dei telegrafi e fissando la data da cui dovrà decorrere la rinuncia, la quale avrà effetto al principio del trimestre immediatamente successivo.

La rinuncia ad avvalersi della concessione del pagamento del canone sarà definitiva e l'Ente rinunciatario non potrà ulteriormente ottenere tale concessione.

Art. 7.

Riscossione ed imputazione dei canoni. — Sospensione della spedizione del carteggio.

Il canone annuo globale di cui all'articolo 2 dovrà dagli Enti, Corpi ed Istituti ammessi a pagarlo, essere corrisposto a rate trimestrali anticipate, da versarsi alla cassa della Direzione delle poste della Provincia in cui gli Enti stessi hanno la loro sede centrale con imputazione al capitolo di entrata del bilancio: « Canoni annui anticipati per affrancatura corrispondenza Enti, Corpi ed Istituti non a completo carico dell'Erario ».

Nel caso, che gli Enti, Corpi ed Istituti non abbiano effettuato il pagamento anticipato delle quote trimestrali, gli uffici postali restituiranno ad essi il carteggio che non sia affrancato con francobolli ordinari.

Alle Direzioni provinciali delle poste, farà carico la responsabilità della irregolare o mancata riscossione dei canoni, e perciò esse terranno, con apposito registro memoriale, la posizione di ciascun Ente interessato, giusta le speciali istruzioni che saranno loro impartite dalla Ragioneria centrale.

La Direzione generale dei servizi postali comunicherà gli elementi necessari alla Ragioneria centrale, affinchè questa eserciti, per le riscossioni di cui trattasi, i controlli contabili di sua competenza.

Art. 8.

Procedimento per il computo e la revisione dei canoni.

Il computo e la revisione dei canoni saranno eseguiti in base ai dati statistici forniti dalle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi competenti, messi in raffronto con quelli forniti dagli Enti interessati.

Su ogni controversia riguardante il computo e la fissazione del canone, giudicherà inappellabilmente il Ministro delle poste, inteso il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Concessione dell'esenzione dalle tasse postali ad Enti non statali.

Agli altri Enti, Corpi ed Istituti non compresi nella eccezione di cui all'articolo 2 del presente regolamento, le cui spese non siano a totale carico dell'Erario e che svolgono opera benefica nel campo patriottico, scientifico, culturale o umanitario, potrà essere concessa, con decreto Reale, l'esenzione dalle tasse postali per la spedizione in via ordinaria del carteggio ufficiale, nei limiti e con le modalità che saranno per ciascun Ente stabiliti.

Nei riguardi di tale concessione saranno osservate le norme di cui agli articoli 10 e seguenti del presente regolamento.

Art. 10.

Domande di Enti, Corpi ed Istituti per ottenere la esenzione dalle tasse postali.

Le domande degli Enti, Corpi ed Istituti, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, intese ad ottenere l'esenzione per la francatura del carteggio ufficiale spedito in via ordinaria, debbono essere indirizzate al Ministero che maggiormente concorre a sostenere le spese dell'Ente, o sotto la cui vigilanza o giurisdizione esso opera.

In ogni domanda, oltre ad essere indicata e documentata l'opera svolta dall'Ente nel campo patriottico, scientifico, culturale ed umanitario, dovrà essere specificato quali altri Ministeri concorrano a sostenere le spese dell'Ente, o abbiano, comunque, su di esso giurisdizione o rapporti di vigilanza.

Il Ministero maggiormente interessato, a norma del primo comma del presente articolo, curerà l'istruzione della domanda e provvederà a chiedere il parere degli altri Dicasteri interessati e di quello delle Finanze, dopo di che invierà al Ministero delle poste e dei telegrafi la domanda, corredata dal suo parere e da quello dei predetti altri Dicasteri.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi promuoverà l'emanazione del decreto Reale che concede l'esenzione, previa stipulazione col Ministero maggiormente interessato, di una convenzione dalla quale risulti l'obbligo da parte di quest'ultimo di corrispondere a quello delle Poste l'importo delle spese di francatura delle corrispondenze riguardanti l'Ente cui deve essere concessa l'esenzione.

Il Ministero maggiormente interessato stipulerà, a sua volta, convenzioni speciali con gli altri Ministeri interessati all'opera dell'Ente, per l'obbligo da parte di questi ultimi al pagamento delle percentuali ad essi addebitate.

Art. 11.

Somma fissa di lire 1000 da versarsi annualmente dagli Enti.

L'Ente ammesso a godere l'esenzione dalle tasse postali, dovrà versare annualmente la somma fissa di lire 1000 a favore dell'amministrazione postale telegrafica, a titolo di rimborso del costo materiale dei francobolli speciali, che saranno a ciascun Ente forniti, a norma dell'articolo seguente del presente regolamento.

Tale versamento dovrà essere eseguito, per il tramite del Ministero maggiormente interessato all'opera dell'Ente, non oltre il mese di ottobre di ciascun anno.

Nel caso però in cui la concessione dell'esenzione non dovesse avere inizio col 1° gennaio, detta somma di lire 1000, da versarsi almeno due mesi prima del giorno in cui avrà inizio la concessione, sarà ridotta in misura proporzionale al periodo di tempo dell'anno stesso per il quale l'Ente usufruirà dell'esenzione.

Per il secondo anno, e per ciascuno degli anni successivi, l'Ente dovrà versare la somma di lire 1000, giusta il disposto del 1° e del 2° comma del presente articolo.

Art. 12.

Natura del carteggio in esenzione. — Limitazioni di peso e di volume. — Eccezioni.

L'esenzione da accordarsi agli Enti, di cui all'articolo precedente, riguarda esclusivamente:

le lettere ed i pieghi;
i cartoncini adoperati come cartoline;
le carte manoscritte;
le stampe;
i campioni;

impostati, in via ordinaria, dall'Ente ammesso all'esenzione.

Non sono ammessi altri oggetti, nè sono ammesse provviste di libri o di stampati in bianco, di carta comune e simili in quantità eccedenti il peso di un chilogramma.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi, in casi specialissimi di riconosciuta necessità, potrà autorizzare che siano oltrepassati i limiti fissati nel secondo capoverso del presente articolo.

Il carteggio raccomandato, assicurato e con espresso spedito dall'Ente, avrà corso con le tasse normali, compresa la tassa ordinaria di francatura. Ugualmente avrà corso, previo pagamento delle tasse medesime, il carteggio di qualsiasi specie e sotto qualsiasi forma indirizzato all'Ente da parte di privati, o di Istituti, non ammessi a corrispondere in esenzione con l'Ente stesso.

Art. 13.

Francobolli speciali per l'esenzione — Caratteristiche dei francobolli stessi.

Il carteggio ufficiale spedito dagli Enti ammessi alla esenzione dalle tasse postali, a norma dell'art. 9 del presente regolamento, avrà corso, previa l'applicazione dei francobolli speciali stampati a cura del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Detti francobolli sono di otto specie, cioè:

da centesimi 5
» 10
» 25
» 30
» 50
da lire 1.00
» 3.00
» 5.00

Avranno la leggenda « Poste Italiane » e l'indicazione del rispettivo valore. Dovranno, inoltre, portare l'indicazione, che potrà anche essere sovrastampata, dell'Ente, Corpo ed Istituto per il quale sono ammessi, e dell'anno per cui sono validi.

Art. 14.

Dimensione dei francobolli per l'esenzione. Istruzione, modificazione, soppressione dei francobolli medesimi.

I francobolli speciali per l'esenzione potranno avere dimensioni superiori a quelle fissate per i francobolli normali.

L'istituzione, le modificazioni e le soppressioni dei detti francobolli speciali saranno autorizzate e i loro disegni saranno stabiliti, mediante decreti del Ministro delle poste e dei telegrafi.

Art. 15.

Unico tipo di francobolli. Loro uso — Bollo di contrassegno del carteggio.

I francobolli potranno essere di vario tipo di disegno a seconda degli Enti cui sono destinati.

Potranno variare i disegni anche per le diverse specie di cui all'art. 13 del presente regolamento.

I disegni predetti potranno pure essere modificati di anno in anno.

I francobolli con la indicazione di un Ente non potranno essere adoperati per il carteggio di un altro Ente ammesso alla esenzione.

L'Ente speditore dovrà, oltre ai francobolli speciali, apporre sul carteggio, un bollo di contrassegno di forma circolare, del diametro di centimetri 3 e mezzo.

Tale bollo dovrà recare, nella parte superiore, la leggenda « Regie Poste », nella parte centrale la denominazione dell'Ente, e, occorrendo, dell'organo dipendente ammesso alla esenzione, e nella parte inferiore la dicitura « Articolo 2, R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426 ».

In casi speciali, da autorizzarsi con decreto Reale di concessione dell'esenzione, potrà dai mittenti contrassegnarsi a mano, nei modi prescritti, la corrispondenza da spedire.

Il carteggio mancante del bollo circolare o del contrassegno a mano predetti, non avrà corso e sarà restituito ai mittenti, nel caso che l'indicazione dei medesimi si rilevi dalle buste.

Art. 16.

Applicazione dei francobolli sulle corrispondenze — Obliterazione Corrispondenze mancanti di francobollo.

I francobolli speciali, applicati sul carteggio ammesso alla esenzione, previo esame da parte degli uffici di impostazione, saranno, da quest'ultimi obliterati col bollo a data.

I francobolli da applicare dall'Istituto mittente dovranno corrispondere in valore all'importo dei francobolli normali che avrebbero dovuto applicarsi, qualora i singoli oggetti avessero corso con le normali tasse di francatura.

Gli oggetti non francati con i francobolli speciali od insufficientemente affrancati, non avranno corso e saranno restituiti ai mittenti.

Art. 17.

Dotazione dei francobolli speciali. Richieste delle dotazioni da parte degli Enti.

La dotazione dei fracobolli speciali agli Enti ammessi a godere dell'esenzione dalle tasse postali sarà fatta annualmente dal Ministero delle poste e dei telegrafi al Ministero maggiormente interessato all'opera di ciascun Ente, il quale ultimo Ministero ne curerà la distribuzione agli Enti medesimi. La dotazione sarà per ciascun Ente, commisurata all'importo dell'affrancatura ordinaria e per il periodo di un anno.

Nel caso in cui la dotazione non fosse sufficiente per il periodo di un anno, l'Ente ne darà notizia almeno un mese prima al Ministero come sopra interessato che ne informerà il Ministero delle poste e dei telegrafi, indicando le quantità e le specie dei francobolli dei quali ha bisogno per il rimanente periodo dell'anno.

Non oltre la fine del mese di ottobre di ciascun anno, l'Ente dovrà trasmettere al Ministero da cui dipende, la richiesta del fabbisogno di francobolli per l'anno successivo, corredandola dei dati statistici della corrispondenza ordinaria spedita in esenzione, necessari a giustificare le quantità e le specie dei francobolli richiesti.

Il Ministero competente raccoglierà le richieste pervenutegli dai singoli Enti dipendenti e le trasmetterà al Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 18.

Consegne delle dotazioni di francobolli speciali.

Le dotazioni dei francobolli speciali saranno dai delegati dei singoli Ministeri interessati, ritirate presso la Cassa provinciale delle poste di Roma.

I Ministeri predetti cureranno la spedizione delle singole dotazioni ai vari Enti dipendenti, con le modalità che saranno fissate dalle singole amministrazioni.

Art. 19.

Restituzione all'amministrazione postale dei francobolli inesitati.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, i singoli Ministeri provvederanno alla restituzione, per ciascuno degli Enti dipendenti, dei francobolli rimasti eventualmente non consumati alla fine dell'anno precedente, restituzione che dovrà essere effettuata presso la Cassa provinciale delle poste di Roma.

Questa rilascierà ricevuta, ai singoli Ministeri, dei francobolli restituiti che rimetterà subito al Magazzino carte-valori postali di Roma dandone in pari tempo, notizia alla Direzione generale dei servizi postali.

Qualora la dotazione fosse stata dall'Ente consumata per intero, il Ministero, da cui l'Ente dipende, rilascerà analoga dichiarazione alla Direzione provinciale delle poste di Roma, che provvederà a trasmetterla alla predetta Direzione generale.

Art. 20.

Movimento dei francobolli speciali - Prospetti del movimento stesso.

I francobolli speciali per il carteggio degli Enti ammessi alla esenzione dalle tasse postali, avranno, per quanto riguarda il trasporto, le consegne e la custodia, lo stesso trattamento delle altre carte-valori postali.

I funzionari e gli agenti che li hanno in consegna assumono, quindi, le stesse responsabilità stabilite per quanto riguarda le altre carte-valori postali.

Sul registro della Cassa provinciale di Roma sarà data ricevuta dai delegati dei singoli Ministeri, delle dotazioni di francobolli ritirati per ciascun Ente dipendente.

Art. 21.

Prospetti del movimento dei francobolli speciali — Versamento del prezzo dei francobolli consumati.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Magazzino delle carte-valori di Torino e quello di Roma trasmetteranno alla Direzione generale dei servizi postali un prospetto dal quale risultino, per ogni Ente, e per l'anno precedente, le dotazioni di francobolli speciali inviate alla Cassa provinciale delle poste di Roma.

Il Magazzino delle carte-valori postali di Roma, entro detto termine, trasmetterà alla Direzione generale predetta un prospetto dal quale risultino, per ciascun Ente e per l'anno precedente, le rimanenze di francobolli ricevuti dalla Direzione provinciale delle poste di Roma.

La Direzione provinciale delle poste di Roma, entro il termine predetto, trasmetterà alla Direzione generale medesima, un prospetto dal quale risultino, per ogni singolo Ente e per l'anno precedente, le dotazioni ricevute dal Magazzino carte-volori postali di Torino e consegnate ai singoli Ministeri, e le rimanenze restituite al Magazzino carte-valori postali di Roma.

Sulla scorta dei documenti ricevuti, la Direzione generale dei servizi postali computerà per ogni Ministero e per ogni singolo Ente, le somme corrispondenti al valore facciale complessivo dei francobolli consumati, da introidarsi dall'amministrazione postale.

Tali somme dovranno essere versate alla cassa della Direzione provinciale delle poste di Roma, dal Ministero competente, il quale curerà di ritirare dagli altri Ministeri, che eventualmente concorrano nelle spese e nella vigilanza dell'Ente, la quota posta a loro carico, e che sarà stabilita in misura proporzionale.

Art. 22.

Imputazione delle somme versate all'amministrazione postale.

Le somme fisse di L. 1000 che gli Enti versano all'amministrazione delle poste a norma dell'art. 11 del presente regolamento e quelle costituenti l'importo di valore facciale dei francobolli consumati e rimborsate dai singoli Ministeri saranno introidate al bilancio della entrata del Ministero delle poste con imputazione al nuovo titolo « Francobolli speciali per corrispondenza in esenzione ».

Il Ministero delle poste rimborserà nei modi prescritti, al Ministero delle finanze, le spese di fabbricazione dei francobolli speciali presso l'officina governativa delle carte-valori.

Art. 23.

Controlli contabili sulle somme riscosse.

La Direzione generale dei servizi postali comunicherà, per ogni anno, gli elementi necessari alla Ragioneria centrale, affinchè questa possa esercitare i controlli contabili di sua competenza sulle riscossioni e sulle imputazioni delle somme dovute, in base al R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426, all'amministrazione delle poste per il servizio delle esenzioni dalle tasse postali.

Art. 24.

Vendita dei francobolli speciali per collezione.

I francobolli restituiti dagli Enti ed inviati dalla Cassa provinciale delle poste di Roma al Magazzino carte-valori postali di Roma, saranno venduti per collezione, con le modalità stabilite per le altre carte-valori, e dopo che il tipo dei francobolli stessi sia stato soppresso o sostituito con altri.

I prezzi di vendita per collezione dei francobolli speciali saranno determinati con decreti Ministeriali, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Il Magazzino delle carte-valori postali di Roma trasmetterà annualmente alla Direzione generale dei servizi postali, un prospetto dal quale risulti il movimento dei francobolli speciali dell'esenzione venduti ai collezionisti.

Art. 25.

Revoca dell'esenzione dalle tasse postali.

E' fatto divieto agli Enti, Corpi ed Istituti ammessi alla esenzione di tassa di alienare, cedere, o comunque destinare ad altro uso, che non sia quello dell'affrancatura del loro carteggio ordinario, nei limiti stabiliti dall'art. 12 del presente regolamento, i francobolli speciali ricevuti dai singoli Ministeri.

In caso di inosservanza di tale divieto il Ministero delle poste e dei telegrafi promuoverà dal Ministero maggiormente interessato all'opera dell'Ente, la revoca della concessione dell'esenzione, a termini dell'art. 4 del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426.

Art. 26.

Penalità per uso indebito dei francobolli speciali

Gli impiegati ed agenti, che presso gli Enti interessati hanno la custodia dei francobolli speciali, e che ne abbiano fatto uso indebito, saranno denunziati all'autorità giudiziaria, per l'applicazione delle penalità sancite dall'art. 4, ultimo capoverso, del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 426.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 27.

Per gli Enti, Corpi ed Istituti non completamente a carico dell'Erario, ai quali in via di eccezione il Ministero delle poste e dei telegrafi abbia consentito, con effetto posteriore al 31 maggio 1923, di spedire in esenzione di tassa e senza l'applicazione dei francobolli speciali di cui al presente regolamento il loro carteggio ufficiale, i Ministeri competenti dovranno comprendere, nel primo versamento da eseguirsi alla Cassa provinciale delle poste di Roma in base alle disposizioni dell'art. 21 del presente regolamento, una quota proporzionale per le spedizioni in esenzione di tassa, eseguite dal 1° giugno al 31 agosto 1923. I Ministeri stessi dovranno altresì versare alla predetta Cassa gli arretrati eventualmente dovuti dagli Enti sopra indicati per le quote di canone annuo globale fissato per ciascuno di essi in base alle disposizioni di cui al R. decreto 16 novembre 1921, n. 1825.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro delle poste e dei telegrafi
COLONNA DI CESARÒ.

Il Ministro delle finanze
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 6 settembre 1923, n. 1907.
Proroga del termine di cui all'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, già prorogato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1230, concernente la sistemazione giuridica del personale (impiegati ed agenti) del cessato regime, provvisoriamente in servizio presso l'Amministrazione italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 febbraio 1923, n. 440 e 7 giugno 1923, n. 1230;

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scadenza dei termini di cui all'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, già prorogato di tre mesi col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1230, è protratta a tutto il 31 dicembre 1923.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 46. — GRANATA.

DECRETI MINISTERIALI 16 maggio e 18 agosto 1923.
Norme e condizioni riguardanti la pubblicità commerciale, industriale e professionale e avvisi economici di pubblicità sulle cartoline postali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto l'art. 4 del R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 356, concernente il servizio della pubblicità commerciale, industriale e professionale affidato all'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica;

Riconosciuta l'opportunità di fissare le norme e le condizioni di carattere generale entro le quali l'Amministrazione medesima deve svolgere la sua attività in proposito;

Decreta:

Art. 1.

Le norme e le condizioni di cui sopra restano fissate con gli articoli seguenti.

Art. 2.

La concessione ad Enti pubblici, a società od a privati, dell'esercizio della pubblicità commerciale, industriale e professionale sugli stampati, moduli, pubblicazioni e carte valori dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, sulle pareti, vetrine e altre superfici degli stabilimenti da essa dipendenti, e, in genere, su tutte le cose di sua pertinenza, nonchè su speciali tabelloni da applicarsi alle cassette postali d'impostazione, agli effetti dell'art. 4 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 356, è fatta in base alle presenti norme e con l'osservanza delle condizioni ed obblighi speciali stabiliti mercè singoli capitolati di oneri, approvati con decreti Ministeriali.

Art. 3.

Le diverse forme di pubblicità che l'Amministrazione si assume sono così classificate:

a) pubblicità murale;
b) pubblicità sui vetri;
c) pubblicità sui tavoli e davanzali;
d) pubblicità sulle cassette d'impostazione;
e) pubblicità mercè i bolli annullatori delle macchine bollatrici;
f) pubblicità sui pali e mensole telegrafici e telefonici;
g) pubblicità sui furgoni ad uso del trasporto degli effetti postali;
h) pubblicità sulle cabine telefoniche;
i) pubblicità sugli stampati e moduli;
l) pubblicità sulle carte valori postali;
m) pubblicità sulle pubblicazioni.

Queste forme di pubblicità non escludono però tutte quelle altre che l'Amministrazione in seguito potrà trovare utile di effettuare in connessione diretta ed indiretta coi servizi da essa dipendenti.

Art. 4.

Le concessioni relative alla pubblicità di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 3 possono essere accordate per tutto il Regno, ovvero per una o più provincie di esso, e per un determinato periodo di tempo. Quelle invece riflettenti le lettere *i*), *l*) ed *m*) sono date per specie e quantità di oggetti, senza costituire elemento essenziale la durata delle concessioni stesse.

Art. 5.

L'Amministrazione, a propria cura stabilirà, nella parte riservata al pubblico in ciascuno stabilimento postale, telegrafico e telefonico, nonchè negli atri degli stabili in uso, gli spazi disponibili per la pubblicità.

Delimiterà, parimenti, per i vetri, le tavole ed i davanzali degli uffici, delle ricevitorie e delle agenzie, lo spazio utile per tale uso.

Lo stesso farà per gli stampati, per i moduli, per le pubblicazioni e le carte valori, e, in genere, per tutte le cose atte per la pubblicità (cassette postali d'impostazione, pali telegrafici e telefonici, furgoni per trasporti, cabine telefoniche, ecc.).

Art. 6.

Le concessioni sono fatte in base alle norme stabilite dalla contabilità generale dello Stato.

I concorrenti, per essere ammessi agli incanti, debbono presentare al Ministero delle poste e dei telegrafi, in tempo debito, le richieste di concessione del servizio di pubblicità che intendono di assumere corredate da documenti atti a comprovare:

a) la loro piena capacità giuridica;

b) la loro capacità finanziaria, tecnica ed amministrativa necessaria a gestire il servizio richiesto.

Essi debbono inoltre designare il loro domicilio legale, e quando si tratti di società devono pure esibire una copia autentica dell'atto della loro costituzione, una dello statuto sociale e un certificato legale che attesti i nomi degli amministratori.

Alle richieste di concessione di più debbono essere allegati:

1° La dichiarazione di aver preso visione dei capitolati d'oneri;

2° Il certificato del deposito di garanzia provvisoria fissato dall'avviso d'asta.

Art. 7.

La concessione viene accordata a tutto rischio del concessionario, e non crea a favore dello stesso alcun diritto di privilegio o di preferenza per qualsiasi altra ulteriore concessione di pubblicità, anche del medesimo tipo, che l'Amministrazione voglia fare, nè gli conferisce alcun diritto su quella che eventualmente questa intenderà di esercitare direttamente.

I tipi di pubblicità con tutte le caratteristiche tecniche del materiale e dei mezzi occorrenti per l'impianto ed esercizio della pubblicità stessa, debbono essere sempre sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione.

Art. 8.

E' in facoltà dell'Amministrazione di servirsi gratuitamente degli stessi mezzi di pubblicità usati dal concessionario, per l'affissione ed esposizione di avvisi, orari, manifesti, ed in genere di tutte le pubblicazioni riguardanti il pubblico servizio postale, telegrafico e telefonico, anche per quei servizi che l'Amministrazione credesse di concedere all'industria privata.

Art. 9.

È vietato al concessionario di eseguire qualsiasi genere di pubblicità che sia contraria alla decenza, al buon costume ed all'ordine pubblico; che sia in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione, o che possa offendere il decoro dell'Amministrazione stessa, il sentimento nazionale o la religione.

Art. 10.

Il concessionario non può cedere nè in tutto nè in parte, l'esercizio della concessione, nè può assumere, con gli utenti della pubblicità, impegni che eccedano la durata della concessione stessa.

Art. 11.

In corrispettivo della concessione, il concessionario paga allo Stato una percentuale sull'incasso dei contratti stipulati con gli utenti della pubblicità, garantendogli in ogni caso, però, un canone minimo annuale. La misura della percentuale ed il canone, nonchè il modo di pagamento, sono stabiliti nel decreto di concessione. Per gli stampati, moduli, pubblicazioni, ed eventualmente per le carte valori lettere *i*), *l*) ed *m*) dell'art. 3, l'entrata minima garantita allo Stato deve figurare in base al numero degli oggetti, senza tener conto del tempo.

Art. 12.

Il concessionario, prima d'iniziare il servizio è tenuto a prestare una cauzione a favore dell'Amministrazione, con buoni del tesoro depositati alla Cassa depositi e prestiti, pari al canone minimo annuale od entrata minima stabilita dal decreto di cui è cenno nell'articolo precedente.

Tale cauzione può essere svincolata sei mesi dopo la liquidazione del conto finale della intera gestione.

Art. 13.

L'Amministrazione deve prendere visione di tutti i contratti stipulati dal concessionario con gli utenti della pubblicità.

Il concessionario ha l'obbligo di versare, di volta in volta, in una designata direzione delle poste, in conto deposito, il ricavato dei contratti stessi, e rimettere le ricevute dei versamenti eseguiti, all'ufficio centrale presso il Ministero delle poste e dei telegrafi che vista i contratti. Ogni tre mesi si procederà alla liquidazione di tale conto, e la parte spettante all'Amministrazione sarà versata in tesoreria sul capitolo a tale scopo stabilito nel bilancio di entrata del Ministero delle poste e dei telegrafi.

In caso di inadempienza, o di danni da parte del concessionario, l'Amministrazione si rivale sulla cauzione del medesimo, e questi, entro due mesi, è obbligato a ripristinarla sotto pena di decadenza della concessione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di prendere visione dei registri contabili del concessionario, per quanto riguarda la fattagli concessione, come si riserva il diritto di esercitare qualsiasi controllo in merito.

È in sua facoltà di ordinare la immediata rimozione e soppressione di quanto, a suo insindacabile giudizio, fosse stato affisso ed esposto in violazione delle limitazioni di cui all'articolo 9 provvedendovi, occorrendo, a spese del concessionario, senza che quest'ultimo possa avanzare alcuna pretesa d'indennizzo al riguardo.

Art. 14.

Il concessionario non potrà fare alcuna opposizione, nè aver titolo a qualsiasi indennizzo, per la modifica, la riduzione o la soppressione di quanto forma oggetto della pub-

liceità, qualunque sia il motivo che le abbia determinate, ed ha l'obbligo di rinnovare, trasformare o sopprimere a proprie spese, nel termine che gli sarà prefisso dall'Amministrazione, in tutto o in parte, la pubblicità istituita.

Ove il concessionario non si uniformi alla richiesta dell'Amministrazione, questa provvederà per suo conto, e a spese del concessionario stesso all'adozione dei necessari provvedimenti.

Egli, però, in dipendenza della riduzione o soppressione di quanto forma oggetto della pubblicità ha diritto rispettivamente alla diminuzione proporzionale del canone quando la riduzione non sia inferiore al 10 % od allo esonero completo del pagamento di esso.

Art. 15.

L'Amministrazione rimarrà, ad ogni effetto, estranea agli obblighi derivanti dai contratti di pubblicità, o da fatti illeciti del concessionario, o dei suoi dipendenti, nei riguardi degli utenti la pubblicità o dei terzi.

Essa non risponde della pubblicità abusiva che, eventualmente, venisse fatta da parte dei terzi o del proprio personale sulle cose riservate alla pubblicità, oggetto della concessione; però, venuta a conoscenza del fatto, denunzierà i trasgressori, a norma dell'art. 2 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 356.

Art. 16.

Il concessionario:

a) ottempererà a sua cura e spese a tutte le disposizioni che, in materia di pubblicità, sono state e saranno emanate, e dovrà rilevare l'Amministrazione da qualsiasi onere fiscale (tasse erariali, diritti comunali, canoni per fitti a privati, ecc.), cui questa fosse solidalmente soggetta in forza delle accennate disposizioni;

b) dovrà rispondere direttamente ed in ogni caso terrà sollevata l'Amministrazione da qualsiasi richiesta, per danni alle persone ed alle cose a causa dell'esercizio della pubblicità;

c) sarà responsabile dei danni che, per fatto proprio o del personale dipendente, derivassero all'Amministrazione od a terzi.

Art. 17.

Il personale da adibirsi dal concessionario all'affissione, rimozione e manutenzione del materiale di pubblicità dovrà essere di buona moralità e condotta.

Esso sarà fornito di tessera di riconoscimento, rilasciatagli dal concessionario e vistata dall'Amministrazione, e dovrà attenersi alle eventuali disposizioni impartite dai dirigenti locali del servizio postale, telegrafico e telefonico.

A richiesta dell'Amministrazione il concessionario dovrà provvedere al licenziamento di quelli tra i propri agenti che, per motivate ragioni, non potranno più godere la fiducia dell'Amministrazione medesima.

Art. 18.

Per qualunque infrazione da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, alle norme del presente decreto e alle condizioni stabilite dal decreto di concessione, nonchè dal capitolato speciale d'oneri, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare delle multe in quella misura che riterrà proporzionata all'entità della infrazione, e nei casi che a suo insindacabile giudizio sieno dichiarati gravi sarà in diritto di rescindere la concessione, rivalendosi dell'eventuale danno sulla cauzione, che potrà essere incamerata senz'alcuna formalità.

Le dette multe variano da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 1000, ed il loro ricavato è devoluto all'Amministrazione stessa.

In caso di fallimento, di morte, o di interdizione del concessionario la concessione s'intenderà rescissa in tronco.

Sarà, altresì, in facoltà dell'Amministrazione di rescindere la concessione nel caso che al concessionario siano notoriamente attribuiti atti o fatti che lo rendano indegno della pubblica stima, e quando a di lui carico sia stato iniziato un procedimento penale che, comunque possa menomare la considerazione e la fiducia in cui deve essere tenuto dall'Amministrazione e dal pubblico.

La revoca della concessione implica, in tutti i casi, eccettuato quello della morte del concessionario, l'incameramento della parte di cauzione relativa al danno che soffrirà l'Amministrazione in dipendenza della revoca stessa. Tale parte rimane acquisita all'Erario dello Stato.

Sarà del pari, in esclusiva facoltà dell'Amministrazione di riconoscere, o meno, ulteriore efficacia, ai contratti di pubblicità che saranno in corso alla data della rescissione per qualunque causa questa siasi verificata.

Nei contratti di pubblicità dovrà farsi richiamo alle presenti clausole concernenti l'eventuale cessazione anticipata della concessione e relativi effetti nei riguardi degli utenti, nonchè alle condizioni di cui al precedente art. 14.

Il concessionario e i suoi aventi causa non potranno accampare pretese o compensi di alcun genere; avranno solo diritto alla parte proporzionale dei versamenti già eseguiti in conto depositi.

Art. 19.

Il concessionario che non voglia agli effetti della concessione mantenere il domicilio legale risultante dalla richiesta di concessione stessa, o che per qualsiasi causa questo domicilio debba cambiare, dovrà notificare all'Amministrazione il domicilio legale che elegge per tutte le comunicazioni che dovessero essergli fatte in relazione all'esecuzione della concessione.

Nel caso che tale domicilio venga a mancare, il domicilio eletto s'intende tacitamente trasferito presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Art. 20.

Il contratto di concessione mentre vincola il concessionario appena egli abbia sottoscritto, non sarà valido per l'Amministrazione se non dopo che il decreto Ministeriale di approvazione sia stato registrato alla Corte dei conti.

Art. 21.

Le controversie che potranno sorgere a motivo della concessione, saranno definite da un collegio di tre arbitri; uno nominato dall'Amministrazione, uno dal concessionario nel termine massimo di un mese da quando l'Amministrazione farà o riceverà richiesta di arbitrato, il terzo d'accordo delle parti, ed in caso di disaccordo dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 22.

Tutte le spese di contratto, copie, bollo e registro, inerenti alla concessione, saranno a totale carico del concessionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, lì 16 maggio 1923.

Il Ministro: Colonna di Cesarò.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 15 luglio 1923, n. 1691, riguardante la pubblicità commerciale, industriale e professionale, mercè avvisi economici sulle cartoline;

Riconosciuta l'opportunità di attuare, in via di esperimento, tale servizio soltanto in alcune città del Regno;

Decreta:

Art. 1.

Le cartoline postali di Stato e dell'industria privata sulla di cui parte posteriore sono redatti avvisi di pubblicità commerciale, industriale e professionale, possono essere indirizzate soltanto agli uffici postali di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste.

Art. 2.

L'indirizzo di dette cartoline dev'essere il seguente: « Spettabile Ufficio postale (Servizio avvisi di pubblicità economica) di . . . . ».

Art. 3.

Il diritto fisso di commissione previsto dall'art. 2 del Regio decreto innanzi accennato, è stabilito in L. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, lì 18 agosto 1923.

Il Ministro: COLONNA DI CESARÒ.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 8 settembre 1923.

	Media		Media
Parigi	128 92	Belgio	105 98
Londra	104 79	Olanda	9 10
Svizzera	414 98	Pesos oro	17 05
Spagna	312 50	Pesos carta	7 49
Berlino	0 000073	New-York	23 09
Vienna	0 034	Oro	445 53
Praga	68 95		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 47
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	48 75
	5.00 % netto	88 03

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

2° Avviso.

Il signor Gazzillo Giuseppe fu Nicola domiciliato in Napoli, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Antonino Artese, addetto al Tribunale di Napoli, il 10 ottobre 1922 ha diffidato il sig. comm. Roberto Albino domiciliato in Napoli, vico Sergente Maggiore, n. 49, a restituirgli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato consolidato 5 % n. 267216 di L. 960 intestato ad esso Gazzillo Giuseppe e dal detto sig. comm. Albino indebitamente detenuto.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si notifica

che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore e l'amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dal detto sig. Gazzillo.

Roma, 30 giugno 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Vista la legge 11 giugno 1922, n. 814;
Visto il Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1148;
Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1923;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per 20 posti di tenente nel corpo di Commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 agosto 1923.

Il Ministro: T. DI REVEL.

Notificazione di concorso per 20 posti di tenenti nel corpo di Commissariato militare marittimo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame a 20 posti di tenente nel corpo di Commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della marina, il 3 dicembre 1923, alle ore 9.

Art. 3.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di Commissariato e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico o un tirocinio pratico a bordo per la durata complessiva di dodici mesi, dopo di che, se giudicati idonei a proseguire, saranno promossi tenenti.

Art. 4.

Lo stipendio iniziale di sottotenente di Commissariato è di L. 6000 annue, cui deve aggiungersi l'indennità professionale di L. 400 annue, l'indennità militare di L. 190 mensili e l'indennità caro-viveri.

Lo stipendio iniziale di tenente sarà di L. 7500 annue computando gli anni di studio in base all'art. 15 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, oltre l'indennità professionale di L. 400 annue, l'indennità militare di L. 220 mensili e l'indennità caro-viveri.

Art. 5.

Potranno essere ammessi agli esami in seguito a loro domanda i laureati delle Scuole superiori di commercio e di Istituti equiparati, o laureati in giurisprudenza.

Art. 6.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;
b) non aver oltrepassato al 3 dicembre 1923, il 28° anno di età;
c) risultare di buona condotta pubblica e privata;
d) avere attitudine fisica richiesta per il servizio militare la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 7.

Le condizioni di cui al precedente articolo dovranno essere provate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;
b) certificato di stato libero;
c) certificato di cittadinanza legalizzato come sopra;
d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;
e) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;
f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio se militare.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), dovranno essere di data non anteriore al 1° agosto 1923.

I concorrenti che siano ufficiali di complemento sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*).

Art. 8.

Le domande d'ammissione, in carta bollata da L. 2,40, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e servizio militare e scientifico) entro il 31 ottobre 1923, con l'indicazione del domicilio del concorrente, e corredata oltre che dai documenti di cui all'art. 7 e dal diploma originale di laurea, anche della ricevuta del pagamento della tassa di L. 50 stabilita dal Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1173, nonchè dalla fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 10.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione e secondo le norme del R. decreto 13 maggio 1923, n. 1148.

Art. 11.

Ciascuno dei vincitori, dopo la nomina a sottotenente, riceverà gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello di destinazione di servizio.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno, se sono borghesi, assumere direttamente maggiori notizie presso il Ministero della marina (Direzione generale del personale e del servizio militare e scientifico), presso le Direzioni di commissariato militare marittimo di Spezia, Taranto, Venezia, e le Sottodirezioni di Pola e Maddalena.

Roma, 28 agosto 1923.

Il Ministro: Revel.

Tabella *A*.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente nel corpo di Commissariato militare marittimo.

Numero delle prove	MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
1	2	3	4	5
	Esame scritto.			
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale o sulle materie incluse nel programma	—	ore 8	3
2	Componimento in lingua francese (*a*) . .	—	ore 8	2
	Esame orale.			
1	Lingua e letteratura francese (*a*)	—	minuti 20	2
2	Elementi di fisica e chimica.	2	minuti 20	2
3	Diritto amministrativo	2	minuti 15	3
4	Diritto commerciale e marittimo	1	minuti 15	2
5	Amministrazione e contabilità di Stato .	2	minuti 15	3
6	Economia politica	2	minuti 15	2

(*a*) I candidati potranno svolgere il tema anche in altre lingue estere; per ogni lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiungerà un'unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

E' ammesso l'uso del dizionario.

N.B. — La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

Lingua francese.

I candidati dovranno dar prova di sapere:

1° Parlare correntemente e con buona pronuncia francese.

2° Tradurre a vista dall'italiano in francese.

Elementi di fisica e chimica.

Tesi 1ª. — Meccanica — Proprietà generale dei corpi — Rappresentazione geometrica delle forze — Dinamometri — Bilancie — Stadere — Doppia pesata.

Tesi 2ª. — Idrostatica — Proprietà dei liquidi — Principio di Pascal — Torchio idraulico — Principio di Archimede — Areometri ed altri strumenti per la determinazione del peso specifico — Legge di Boyle — Manometri.

Tesi 3ª. — Termologia — Calore — Misura, trasmissione e propagazione del calore — Compensazione dei pendoli — Dilatazione dei liquidi — Calorimetria — Calorimetri — Barometri — Termometri.

Tesi 4ª. — Ottica — Propagazione e velocità della luce — Fotometri — Riflessione e rifrazione — Refrattometri — Specchi piani, prismi e lenti — Microscopio — Spettroscopio.

Tesi 5ª. — Elettricità — Magneti — Calamite — Bussole — Elettricità statica e dinamica — Elettroscopi — Pile e loro principali specie — Galvanometro — Effetti chimici delle correnti elettriche — Elettrolisi e sue leggi — Apparecchi generatori di elettricità — Strumenti elettrici di misura.

Tesi 6ª. — Sostanze semplici e composte — Miscuglio, combinazione e conservazione delle materie — Simboli e formule — Teoria atomica — Nomenclatura — Idrogeno — Ossigeno — Combustione — Cloro — Bromo — Iodio — Fluoro.

Tesi 7ª. — Composizione e formula dell'acqua — Acqua ossigenata — Ossidi e loro nomenclatura — Idrati — Acidi e loro nomenclatura — Sali — Acido cloridrico — Acido bromidrico.

Tesi 8ª. — Solfo e suoi composti — Solfati — Azoto e suoi ossidi — Acido nitrico e nitrati — Ammoniaca e sali ammoniacali — Arsenico e antimonio e loro composti — Boro — Acido borico — Borati.

Tesi 9ª. — Silicio — Anidride silicica — Cenni sui silicati — La dialisi applicata alla separazione delle sostanze — Carbonio e suoi composti coll'ossigeno e col solfo — Carbonati.

Tesi 10ª. — Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie grassa.

Tesi 11ª. — Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie aromatica.

Tesi 12ª. — Metalli — Leghe metalliche — Potassio — Sodio — Calcio — Bario — Stronzio — Magnesio — Zinco — Piombo — Rame — Argento — Mercurio — Alluminio — Loro ossidi e sali più importanti.

Tesi 13ª. — Manganese, ferro, ghisa e acciaio — Nichelio e cobalto — Stagno — Oro e platino — Loro composti più importanti.

Diritto amministrativo.

Tesi 1ª. — Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato — Fonti dell'amministrazione — Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª. — Materie amministrative aventi scopo finanziario — Demanio — Tasse — Imposte, loro specie — Debito pubblico.

Tesi 3ª. — Materie amministrative tutelari — Della difesa dello Stato — Della giustizia e della sicurezza interna — Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione — Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª. — Amministrazione centrale e locale — Magistrature amministrative — Ministeri — Attribuzioni dei Ministri — Consiglio dei Ministri — Obblighi e diritti dei pubblici funzionari — Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª — Magistrature consultive — Loro ufficio — Consiglio di Stato — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Avvocatura erariale — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª. — Funzione censoria nel Governo costituzionale — Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale — Provincie — Consiglio provinciale — Deputazione provinciale — Loro attribuzioni — Giunta provinciale amministrativa.

Tesi 8ª. — Comuni — Consiglio comunale — Giunta — Sindaco — Loro attribuzioni — Ingerenza governativa.

Diritto commerciale e marittimo.

Tesi 1ª. — Delle navi, dei proprietari e degli armatori di esse — Dei capitani e padroni — Degli ufficiali di bordo e dell'equipaggio — Dell'arruolamento e dei salari.

Tesi 2ª — Del contratto di noleggio — Disposizioni generali — Della polizza di carico — Del nolo — Dei passeggieri.

Tesi 3ª. — Del prestito a cambio marittimo — Delle assicurazioni contro i rischi della navigazione — Del contratto di assicurazione e delle obbligazioni dell'assicuratore e dell'assicurato — Dell'abbandono.

Tesi 4ª. — Delle avarie e delle contribuzioni — Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

Tesi 5ª. — Dei crediti privilegiati: *a*) sulle cose caricate; *b*) sul nolo; *c*) sulla nave.

Tesi 6ª. — Del sequestro, del pignoramento e della vendita giudiziale delle navi.

Amministrazione e contabilità di Stato.

Tesi 1ª. — Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato — Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Beni immobili e mobili patrimoniali.

Tesi 2ª. — Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattative private — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti — Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti — Servizi ad economia — Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Tesi 3ª. — Anno finanziario — Bilancio di previsione — Rendiconto generale consuntivo — Residui attivi e passivi — Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Tesi 4ª. — Ragioneria generale e ragionerie delle amministrazioni centrali — Intendenze di finanza — Altri uffici provinciali e compartimentali — Direzione generale del Tesoro — Delegazioni del Tesoro.

Tesi 5ª. — Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità — Cauzioni — Casse — Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Tesi 6ª. — Entrate dello Stato e sue fonti — Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri — Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento — Emissione dei mandati — — Varie specie di mandati e loro pagamento — Spese fisse.

Tesi 7ª. — Movimento di fondi — Vaglia del Tesoro — Servizio del portafoglio — Buoni del Tesoro — Conti correnti — Contabilità speciali — Conti giudiziali.

Economia politica.

Tesi 1ª. — Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica — Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti — Legislazione sociale.

Tesi 2ª. — Elementi della produzione della ricchezza — Del lavoro — Divisione del lavoro — Libertà del lavoro.

Tesi 3ª. — Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza — Industria e varie sue forme.

Tesi 4ª. — Salario, concetto, specie, leggi del salario.

Tesi 5ª. — Valore, sue cause e sue leggi — Lo scambio e sue forme — Moneta e sistemi monetari — Il credito in generale — Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

Tesi 6ª. — Dello scambio internazionale — Libertà del commercio — Sistemi restrittivi — Mezzi di trasporto.

Tabella *B*.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo di Commissariato militare marittimo.

Numero delle prove	MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova (*a*)	Coefficiente d'importanza
1	2	3	4	5
	Esame scritto.			
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale o sulle materie incluse nel programma	—	ore 8	3
2	Componimento in lingua francese (*b*) . .	—	ore 8	2
3	Elementi di ragioneria e aritmetica commerciale. Soluzione di un quesito . . .	—	ore 8	3
	Esame orale.			
1	Lingua francese (*b*)	—	minuti 20	2
2	Elementi di diritto costituzionale	2	minuti 30	2
	Id. id. civile	2		
	Id. id. commerciale.	2		
3	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	2	minuti 15	3
4	Elementi di economia politica.	2	minuti 15	2

(*a*) La durata indicata nella colonna 4ª s'intende massima per le prove scritte e media per quelle orali, spettando al presidente della Commissione di ripartire il tempo proporzionalmente fra le varie materie di ciascuna prova.

(*b*) I candidati potranno svolgere il tema anche in altre lingue estere; per ogni lingua che a giudizio degli esaminatori sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiungerà una unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

E' ammesso l'uso del dizionario.

N. B. — La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

Lingua francese.

Ogni candidato dovrà dimostrare di sapere:

1° Parlare correntemente e con buona pronunzia francese.

2° Tradurre a vista dal francese in italiano.

Elementi di diritto costituzionale.

Tesi 1ª. — Delle varie forme di Governo — Governo monarchico rappresentativo — Della divisione dei poteri e sue ragioni.

Tesi 2ª. — Il Re — Successione al trono — Reggenza — Luogotenenza — Dotazione della Corona — Prerogative del Re in ordine al potere legislativo, all'esecutivo e al giudiziario.

Tesi 3ª. — Il Parlamento — Legislature — Sessioni — Diritti comuni ai due rami del Parlamento — Uffici di presidenza — Procedimento per l'esame dei progetti di legge e delle petizioni — Discussioni — Interpellanze — Interrogazioni — Votazioni.

Tesi 4ª. — Il Senato — Nomina dei senatori — Categorie [illegible] quali possono essere nominati — Prerogative speciali del Senato — Prerogative speciali dei senatori.

Tesi 5ª. — La Camera dei deputati — Dell'elettorato politico secondo la legge vigente in Italia — Formazione e revisione delle liste elettorali — Elezione dei deputati — Giunta per la verificazione delle elezioni — Eleggibilità e incompatibilità parlamentari — Costituzione della Camera — Diritti speciali della Camera dei deputati — Prerogative dei deputati.

Tesi 6ª. — Il potere esecutivo — I ministri e il Consiglio dei ministri — Nomina e revoca dei ministri — Influenza di essi nel potere legislativo e nel giudiziario — Loro attribuzioni — Loro responsabilità penale e politica.

Tesi 7ª. — Potere giudiziario — Da chi esercitato — Inamovibilità dei giudici — Loro indipendenza, come assicurata — Giurisdizione ordinaria e speciale — Tribunali straordinari.

Tesi 8ª. — Diritti dei cittadini e loro garanzie — Eguaglianza civile — Libertà individuale e inviolabilità del domicilio — Inviolabilità della proprietà — Libertà religiosa — Libertà di stampa — Sue condizioni e limiti — Libertà di associazione e riunione — Diritto di petizione — Diritto di essere giudicato dai propri giudici naturali.

Elementi di diritto civile.

Tesi 1ª. — Del diritto civile in generale — Requisiti essenziali delle leggi — Loro effetti e durata — Loro interpretazione — Quando possono avere effetto retroattivo — Della consuetudine.

Tesi 2ª. — Persone naturali e giuridiche — Parentela ed affinità — Distinzione dei diritti civili — Cittadinanza — Residenza e domicilio — Assenza.

Tesi 3ª. — Distinzione delle cose rispetto alla loro natura e alla persona del loro proprietario — Della proprietà e suo fondamento — Vari modi di acquistarla: occupazione, accessione, unione, prescrizione — Dell'espropriazione.

Tesi 4ª. — Del possesso e suoi effetti — Azione possessoria — Delle modificazioni della proprietà, usufrutto, uso, servitù personali, servitù prediali.

Tesi 5ª. — Delle successioni in generale — Idonei a succedere — Del testamento — Eredi e legatari — Chi può far testamento e come debba esser fatto — Porzione disponibile e riservata — Successione legittima — Dei coeredi — Accettazione di eredità — Collazione — Pagamento dei debiti ereditari.

Tesi 6ª. — Dei contratti in genere — Elementi dei contratti — Persone incapaci a contrattare — Del consenso e sue forme — Vizi che si oppongono al consenso — Oggetto ed effetto dei contratti.

Tesi 7ª. — Contratto di compra-vendita — Obblighi del venditore e del compratore — Contratto di locazione — Come finisce — Suo scioglimento innanzi tempo — Obblighi del locatore e del conduttore — Locazione di opere e di servizi — Contratto di società.

Tesi 8ª. — Quasi contratti — Delitti e quasi delitti — Fideiussione — Pegno, anticresi, ipoteca, privilegio e diritto di ritenzione.

Tesi 9ª. — Modi con cui si estinguono le obbligazioni — Novazione, compensazione, prescrizione.

Tesi 10ª. — Atti di notorietà, delle presunzioni — Confessione civile — Mezzi di prova — Atti pubblici e privati — Testimoni idonei — Perizie — Del giuramento e varie sue forme.

Elementi di diritto commerciale.

Tesi 1ª. — Delle persone commercianti — Diritti e doveri propri dei commercianti — Tenuta dei libri di commercio.

Tesi 2ª. — Delle società commerciali e delle loro varie specie — Norme principali che le reggono — Società cooperative.

Tesi 3ª. — Delle obbligazioni commerciali in genere — Del contratto di trasporto — Delle assicurazioni terrestri ed, in ispecie, di quelle contro i danni.

Tesi 4ª. — Della cambiale — Suoi requisiti — Della girata, suoi effetti, forme e requisiti — Accettazione, specie, forma ed effetti dell'accettazione — Dell'avallo — Del protesto di non accettazione.

Tesi 5ª. — Delle varie maniere di scadenza delle cambiali — Del pagamento ordinario e per intervento — Protesto per mancato pagamento — Dell'azione di regresso — Procedimento giudiziale — Rivalsa.

Tesi 6ª. — Della nave — Dei proprietari ed armatori — Abbandono della nave.

Tesi 7ª. — Del capitano, suoi diritti e doveri — Dell'equipaggio.

Tesi 8ª. — Contratto di noleggio — Polizza di carico — Avarie, loro specie — Ripartizione dei danni.

Tesi 9ª. — Prestito e cambio marittimo — Contratto di assicurazione contro i rischi della navigazione.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Tesi 1ª. — Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato — Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Beni immobili e mobili patrimoniali.

Tesi 2ª. — Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattativa privata — Stipulazioni ed esecuzioni dei contratti — Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti — Servizi ad economia — Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Tesi 3ª. — Anno finanziario — Bilancio di previsione — Rendiconto generale consuntivo — Residui attivi e passivi — Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione

Tesi 4ª. — Ragioneria generale e ragionerie delle amministrazioni centrali — Intendenza di finanza — Altri uffici provinciali e compartimentali — Direzione generale del Tesoro — Delegazioni del Tesoro.

Tesi 5ª. — Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità — Cauzioni — Casse — Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Tesi 6ª. — Entrate dello Stato e sue fonti — Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri — Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento — Emissione dei mandati — Varie specie di mandati e loro pagamento — Spese fisse.

Tesi 7ª. — Movimenti di fondi — Vaglia del Tesoro — Servizio del portafoglio — Buoni del Tesoro — Conti correnti — Contabilità speciali — Conti giudiziali.

Elementi di economia politica.

Tesi 1ª. — Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica — Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti — Legislazione sociale.

Tesi 2ª. — Elementi della produzione della ricchezza — Del lavoro — Divisione del lavoro — Libertà del lavoro.

Tesi 3ª — Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza — Industria e varie sue forme.

Tesi 4ª. — Salario, concetto, specie, leggi del salario.

Tesi 5ª. — Valore, sue cause e sue leggi — Lo scambio e sue forme — Moneta e sistemi monetari — Il credito in generale — Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

Tesi 6ª. — Dello scambio internazionale — Libertà del commercio — Sistemi restrittivi — Mezzi di trasporto.

Tabella *C*.

Programma dell'esame di concorso per l'avanzamento a maggiore nel corpo di Commissariato militare marittimo.

Numero delle prove 1	MATERIA D'ESAME 2	Numero delle tesi da estrarsi 3	Durata dell'esame per ogni prova 4	Coefficiente d'importanza 5
	MATERIE OBBLIGATORIE.			
	Esame scritto			
1	Svolgimento di una tesi sulle materie incluse nel programma	—	ore 8	3
	Esame orale.			
1	Cenni storici sugli ordinamenti amministrativi della R. marina	2	minuti 20	2
2	Leggi e regolamenti per l'amministrazione e contabilità dei corpi, delle navi, degli istituti e degli stabilimenti militari marittimi	2	minuti 20	3
3	Tecnologia con ispeciale riguardo ai servizi di commissariato	2	minuti 20	3

Gli esaminandi potranno richiedere di svolgere anche un tema in una o più lingue estere, e sostenere su di esse un esame orale.

Per ogni lingua che a giudizio degli esaminatori sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiungerà una unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

Cenni storici sugli ordinamenti amministrativi della R. Marina.

Tesi 1ª. — Cenni storici dell'ordinamento della R. marina dal 1861 ad oggi — Ordinamenti organici del 21 febbraio, 21 marzo e 21 aprile 1861 — Marina militare dello Stato — Consiglio d'Ammiragliato — Cariche e servizi amministrativi — Genio navale — Corpo sanitario — Commissariato generale — Fanteria marina — Scuole di Marina — Servizio economico delle Regie navi — Fondi scorta Regie navi.

Tesi 2ª. — Ordinamento della Marina dello Stato del 22 febbraio 1863 — Comandanti in capo di dipartimento — Aiutanti generali — Commissari generali — Ripartizione del servizio dei Commissariati dipartimentali — Comitati dipartimentali — Comandanti militari locali — Sottodirettori dei lavori.

Tesi 3ª. — Servizio militare e dei lavori negli arsenali marittimi e cantieri dello Stato secondo l'ordinamento 22 febbraio 1863 — Direzione delle costruzioni navali — Direzione di artiglieria — Direzione degli armamenti — Regolamento per la contabilità del fondo scorta delle Regie navi e pel servizio dei quartier mastri e vice quartier mastri — Regolamento 14 giugno 1863 per l'armamento delle navi dello Stato.

Tesi 4ª. — Legge n. 4610 del 3 dicembre 1878 sul riodinamento del personale militare della R. marina militare e successive modi-

ficazioni — Legge n. 797 del 29 giugno 1913 circa l'ordinamento dei Corpi militari della R. marina e sue modificazioni — R. decreto-legge n. 2329 del 24 novembre 1919 sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della R. marina in servizio attivo permanente — Legge n. 814 dell'11 giugno 1922.

Tesi 5ª. — Ministero della marina — Ufficio di Stato maggiore — Comitato degli ammiragli — Consiglio superiore di Marina — Comitato per l'esame dei progetti di navi — Consiglio d'amministrazione e disciplina pei funzionari civili — Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste.

Tesi 6ª. — Alti comandi di dipartimento marittimo — Comandi militari marittimi — Comando militare marittimo in Sardegna e della piazza marittima di Maddalena — Comando militare marittimo in Sicilia e della difesa marittima di Messina — Comando militare marittimo e della piazza marittima di Brindisi — Comando di marina Genova — Comando del cantiere di Castellammare di Stabia — Comando di marina Zara — Loro giurisdizione territoriale — Comandi d'arsenale — Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra.

Tesi 7ª. — Balipedi — R. istituto idrografico — Uffici idrografici e biblioteche — Zone semaforiche — Semafori e stazioni radiotelegrafiche, di segnalazione e di vedetta — Zone, fari e segnalamento marittimo — Servizio di aeronautica.

Tesi 8ª. — Difese marittime — Depositi e distaccamenti del corpo Reali equipaggi — Direzioni e uffici autonomi del Genio militare per la R. marina — Tribunali militari marittimi.

Tesi 9ª. — Direzioni di sanità — Ospedali — Infermerie — Direzioni, sottodirezioni e uffici di commissariato.

Tesi 10ª. — Istituto di guerra marittima — R. accademia navale — Regia scuola di sanità militare marittima — R. scuola meccanici — R. scuola specialisti — R. scuola semaforisti — Scuole elementari e professionali a terra e a bordo — R. scuole allievi operai.

Tesi 11ª. — Arsenali — Cantieri — Basi navali — Uffici contratti — Giunte di ricezione — Giunte di verificazione — Direzioni e sottodirezioni autonome dei lavori — Stabilimenti di lavoro — Uffici tecnici — Uffici di vigilanza.

Tesi 12ª. — Naviglio dello Stato — Navi da battaglia — Cacciatorpediniere — Torpediniere d'alto mare — Torpediniere — Sommergibili — Navi sussidiarie — Navi di uso locale — Naviglio ausiliario — Armata — Squadra — Divisione — Flottiglia — Squadriglia.

Leggi e regolamenti per l'amministrazione e contabilità dei corpi, delle navi, degli istituti e degli stabilimenti militari marittimi.

Tesi 1ª. — Legge sullo stato degli ufficiali — Leggi e regolamenti sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina.

Tesi 2ª. — Leggi e regolamenti sul servizio ausiliario: congedo provvisorio, riserva navale.

Tesi 3ª. — Leggi e regolamenti sulle pensioni civili e militari — Leggi e regolamenti sulla pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità degli stipendi ed assegni fissi degli impiegati ed operai dello Stato.

Tesi 4ª. — Leggi e regolamenti sugli stipendi ed assegni fissi al personali militari e civili della R. marina — Regi decreti, decreti Ministeriali che fissano gli assegni dovuti al personale della R. marina in viaggio per missione di Regio servizio.

Tesi 5ª. — Ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi — Assegni speciali di bordo — Ordinamento del corpo R. equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali.

Tesi 6ª. — Regolamento sul servizio delle Regie navi armate ed in riserva — Titoli e cariche di bordo — Attribuzioni e doveri del commissario capo di una forza navale, del commissario di bordo, del 2° commissario, degli ufficiali commissari addetti alla segreteria del Comando in capo della forza navale.

Tesi 7ª. — Mense di bordo — Rancio dell'equipaggio — Amministrazione del materiale delle mense — Personale borghese — Personale di passaggio — Trasporto materiali e viveri.

Tesi 8ª. — Consigli e commissioni a bordo — Ispezioni e rassegne — Disgraziati accidenti — Atti dello stato civile — Atti notarili — Servizio postale e dei risparmi — Cooperative.

Tesi 9ª — Attribuzioni e doveri del commissario sopraccarico di nave noleggiata — Attribuzioni e doveri del commissario di una forza da sbarco.

Tesi 10ª. — Contabilità del fondo scorta — Leggi e regolamenti relativi.

Tesi 11ª. — Contabilità del fondo scorta a bordo — Introiti e spese, loro classificazione — Note mensuali mod. A e *A-bis* — Fogli degli assegni — Contabilità individuale.

Tesi 12ª. — Acquisti nello Stato ed all'estero — Procedimenti che possono seguirsi — Stipulazione degli atti — Commissioni di ricezione.

Tesi 13ª. — Servizio dei viveri a bordo — Depositi — Rifornimenti — Distribuzioni — Cessioni e retrodazioni — Avarie e addebiti — Contabilità relativa.

Tesi 14ª. — Servizio del vestiario a bordo — Depositi — Rifornimenti — Distribuzioni — Cessioni e retrodazioni — Avarie e addebiti — Contabilità relativa.

Tesi 15ª. — Contabilità del materiale — Oggetti di dotazione fissa — Aumenti, ricambi e riparazioni — Inventari — Materiali consumabili — Contabilità dell'infermeria di bordo.

Tesi 16ª. — Attribuzioni delle direzioni di commissariato — Servizio e contabilità di cassa, scritture e rendiconti — Servizio delle sussistenze — Acquisti — Tariffe e tabelle alimentari — Panifici — Frigoriferi — Gestione e contabilità del magazzino — Ispezioni.

Tesi 17ª. — Servizio del vestiario — Acquisti — Sartorie — Collaudi — Tariffe e tabelle del corredo — Vestiario usato — Sua provenienza e classificazione — Lavanderie e disinfettori — Laboratori di riparazione — Contabilità di magazzino — Ispezioni.

Tesi 18ª. — Servizio dei materiali consumabili — Acquisti e collaudi — Magazzini e loro gestione e contabilità — Ispezione e riscontri.

Tesi 19ª. — Ordinamento e amministrazione della R. accademia navale — Ordinamento e amministrazione della R. scuola meccanici, istituti ed uffici idrografici.

Tesi 20ª. — Ordinamento e amministrazione degli ospedali militari marittimi e delle infermerie a terra.

Tesi 21ª. — Leggi e regolamenti sul servizio del materiale e della mano d'opera nei R. arsenali, basi navali e cantieri marittimi — Attribuzioni dei comandi degli arsenali, cantieri marittimi ed uffici dipendenti.

Tecnologia (con speciale riguardo ai servizi del Commissariato).

Tesi 1ª. — Nozioni generali sull'alimentazione, sugli elementi costitutivi degli alimenti e sul loro valore nutritivo — Razione alimentare.

Tesi 2ª. — Cereali — Frumento — Grani duri, semiduri, teneri — Produzione, conservazione — Malattie, insetti, alterazioni — Macinazione, prodotti — Farina di grano, tipi, caratteri — Conservazione, parassiti, alterazioni, sofisticazioni — Semolini di grano.

Tesi 3ª. — Panifici, forni, impastatrici — Pane e biscotto, caratteri — Conservazione del biscotto, alterazioni — Pastifici — Paste alimentari, caratteri, sofisticazioni, conservazione.

Tesi 4ª. — Vino, produzione, proprietà, sofisticazioni — Conservazione, alterazioni — Misura pratica della percentuale d'alcool — Aceto — Bevande alcooliche, acquavite, rhum, ecc.

Tesi 5ª. — Formaggi, vari tipi, proprietà — Formaggio grana e pecorino, produzione, maturazione, caratteri, sofisticazioni — Conservazione, alterazioni — Olio di oliva, produzione, proprietà, sofisticazione, conservazione, alterazioni — Burro, margarina, strutto, condimenti in genere.

Tesi 6ª. — Riso, legumi, caffè, zucchero — Tipi, produzione, caratteri — Conservazione, alterazione.

Tesi 7ª. — Animali da macello, produzione, caratteri — Determinazione dell'età e del peso — Macellazione — Carni macellate, varie qualità, caratteri, alterazioni.

Tesi 8ª. — Conservazione delle sostanze alimentari — Vari metodi — Carne in conserva — Pesce secco — Tonno sott'olio — Produzione, caratteri, alterazioni — Legumi in scatole — Julienne — Involucri per la conservazione delle sostanze alimentari.

Tesi 9ª. — Conservazione a mezzo del freddo — Frigoriferi — Carni congelate e refrigerate — Produzione, trasporti — Caratteri, preparazione al consumo, alterazioni.

Tesi 10ª. — Fibre tessili — Cotone, lino, canapa, juta, seta, lana — Lane meccaniche — Produzione, lavorazione, caratteri.

Tesi 11ª. — Tessuti per uso di corredo militare — Tessuti impermeabili — Tipi, produzione, lavorazione, caratteri — Tintura, sua resistenza, prove pratiche.

Tesi 12ª. — Cuoi e pelli — Produzione, lavorazione, rifinizione, caratteri, sofisticazioni e falsificazioni — Classificazione in rapporto all'impiego — Calzature — Produzione, struttura — Accessori del corredo militare.

Tesi 13ª — Oli fissi vegetali e animali — Oli minerali — Oli essenziali — Gomme e resine — Saponi — Candele — Colori e vernici.

Tesi 14ª. — Legni — Combustibili e bitumi — Gomma elastica e guttaperca.

Roma, lì 9 giugno 1923.

Il Ministro della marina
THAON DI REVEL.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.